



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

19/29/CR6/C6

POSIZIONE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SULLO SPETTACOLO DAL VIVO

Le Regioni e le Province autonome ritengono le politiche culturali fondamentali e centrali per il rilancio economico e sociale del Paese. Intendono quindi rinnovare il proprio sostegno al settore dello spettacolo dal vivo, convinte che lo sviluppo e la valorizzazione del potenziale creativo sia fondamentale per il mantenimento di un tessuto sociale coeso ed economicamente attivo.

Le Regioni ritengono dunque necessario riaffermare l'essenzialità di alcuni **asset strategici** propri di un'efficace politica di sostegno da condividere con il Governo e il Parlamento a partire:

- da un **dialogo interistituzionale** per assicurare un approccio sistemico e coordinato che comporti una riflessione congiunta, periodica, stabile e di lungo periodo tra i differenti livelli istituzionali;
- da un'**architettura normativa idonea**. L'aggiornamento e l'adeguamento normativo costituiscono le fondamenta del rilancio strategico e la garanzia di funzionalità dei meccanismi concertativi e attuativi. Urge in primis l'approvazione condivisa della Legge sui principi fondamentali in materia di spettacolo dotata delle necessarie risorse finanziarie;
- dalla **certezza del sostegno finanziario** e dalla previsione di meccanismi incentivanti. L'incremento del Fondo Unico dello Spettacolo e il mantenimento pluriennale del livello di finanziamento costituiscono il presupposto necessario di politiche di sviluppo a sostegno di un'occupazione qualificata e tutelata, anche assicurando idonei ammortizzatori sociali;
- dalla **conferma e dallo sviluppo degli strumenti di incentivazione e agevolazione fiscale**, rivedendo le norme fiscali al fine di agevolare sensibilmente la gestione delle imprese di spettacolo anche promuovendo strumenti che favoriscano la *partnership* pubblico-privata.

Fermi restando i percorsi intrapresi dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto per il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in materia di spettacolo, ai sensi dell'art. 116, comma 3, della Costituzione, le Regioni e le Province Autonome ribadiscono con forza la necessità e l'urgenza di una **disciplina organica** nel settore dello spettacolo dal vivo, lamentando nel contempo l'intervenuta decadenza della delega contenuta nella Legge n. 175/2017 e il mancato coinvolgimento in merito alla predisposizione di un nuovo **Disegno di legge delega per la riforma dello spettacolo dal vivo** che il Governo ha previsto nel Nota di Aggiornamento al documento di Economia e Finanza approvato nel dicembre scorso.

Le Regioni ribadiscono inoltre la richiesta di un tempestivo ed **autentico coinvolgimento** nel prosieguo dell'iter normativo, tale da garantire un'effettiva e concreta applicazione del principio di **leale collaborazione**, e in particolare chiedono che l'esercizio di una eventuale nuova delega al Governo per la redazione di un decreto legislativo avvenga attraverso un costante e permanente confronto tra il Ministero competente, le Regioni e le Province Autonome e i rappresentati delle categorie.

E' ormai assodato infatti come lo spettacolo sia riconducibile alla materia a competenza concorrente della "promozione e organizzazione di attività culturali", di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione. Lo Stato dovrebbe dunque **fissare soltanto i principi fondamentali** della materia, mentre compete alla Regione adottare la normativa di dettaglio; più che l'adozione di un "Codice dello spettacolo", che si potrebbe tradurre in una disciplina di dettaglio e auto-applicativa, tale da comprimere inevitabilmente la competenza e gli spazi di autonomia che la Costituzione riserva alle Regioni, è necessaria una disciplina che assicuri lo sviluppo equilibrato dello spettacolo sul territorio nazionale, individuando gli obiettivi generali e le finalità che la Repubblica intende perseguire e i principi fondamentali che devono assicurare una armonica e coerente legislazione regionale.

Lo Stato, d'altra parte, qualora ravvisi l'esistenza di **esigenze unitarie**, può certamente, in presenza di materie (esclusive o) concorrenti regionali, "chiamare in sussidiarietà" funzioni regionali o degli enti locali e, in ossequio al principio di leale collaborazione, dettare una disciplina puntuale anche per lo svolgimento di funzioni amministrative. Nell'ambito dello spettacolo è stata infatti riconosciuta dalla Corte Costituzionale, ad esempio, la competenza esclusiva per ciò che riguarda le Fondazioni lirico sinfoniche.

E' evidente, in ogni caso, che il sistema di finanziamento pubblico dello spettacolo richiede un assetto normativo e una disciplina organica che, nell'individuazione del ruolo delle Regioni e Autonomie, si ispiri e rispetti i **principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione** di cui all'art. 118 della Costituzione, evitando interventi normativi dello Stato unidirezionali e non adeguati su ambiti di rilievo prettamente territoriale come accaduto in passato per il finanziamento delle rievocazioni storiche e come sta accadendo ancora oggi per le attività di bande e cori.

Per ciò che riguarda i casi in cui occorre assicurare un intervento unitario a livello statale, la giurisprudenza costituzionale ha delineato un preciso procedimento che deve essere seguito ai fini del giudizio di conformità alla Costituzione, stabilendo, tra l'altro, che occorre assicurare la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione, con la conseguenza che la legislazione statale "può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero sia le **intese**, che devono essere condotte in base al principio di lealtà" (sentenza n. 303 del 2003).

Ci preme sottolineare, a questo riguardo, che il Governo ha spesso proceduto ad acquisire le intese, piuttosto che a sancirle, con modalità e tempi tali che le hanno spesso assimilate, nella sostanza, a meri pareri.

Alla luce di quanto sopra illustrato, le Regioni, nel ribadire la richiesta di avvio di un confronto tempestivo e approfondito sulla nuova delega per la disciplina dello spettacolo, ritengono fondamentale che il processo complessivo di riforma preveda, in linea generale l'applicazione del principio di reale e leale collaborazione nella destinazione e gestione del Fondo Unico dello Spettacolo e in particolare:

A) Per quanto concerne il **metodo**:

- Definizione dei contenuti dei provvedimenti nell'ambito di una Cabina di Regia istituzionale Ministero/Regioni e Province Autonome e costituzione di un tavolo di coordinamento permanente tra Ministero, Regioni e Province Autonome e associazioni di categoria;

- Condivisione di obiettivi e risorse su ambiti definiti attraverso lo strumento dell'accordo di collaborazione, anche sulla base della proficua esperienza maturata nel settore delle residenze artistiche.

B) Per quanto riguarda le **risorse**:

- Consolidamento e auspicato incremento della dotazione del Fondo Unico per lo Spettacolo, giungendo inoltre all'individuazione di un fondo specifico per il finanziamento delle fondazioni lirico sinfoniche.

C) Per quanto riguarda i **contenuti**:

- Previsione di un intervento generale di riforma del finanziamento e della *governance* delle fondazioni lirico sinfoniche;
- Definizione delle categorie dei soggetti che operano nel settore dello spettacolo, individuandone ruoli e funzioni;
- Particolare attenzione all'educazione e allo sviluppo di pubblici "potenziali";
- Sviluppo e sostegno dei progetti di rete, anche multidisciplinare e interregionale, quale strumento per la creazione di un effettivo sistema dello spettacolo nazionale;
- Promozione delle imprese dello spettacolo a livello internazionale in modo organico e non episodico;
- Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese dello spettacolo;
- Attenzione ai linguaggi contemporanei.

D) Per quanto riguarda gli interventi a favore di **lavoratori e imprese**:

- Tutela dei lavoratori dello spettacolo, anche prevedendo idonei ammortizzatori sociali;
- Sviluppo di una nuova cultura di impresa nel settore;
- Introduzione di forme di incentivazioni fiscali, anche legate all'estensione dell'*Art bonus* per interventi di investimento realizzati da privati o su beni privati;
- Interventi di alleggerimento fiscale e burocratico a favore delle imprese dello spettacolo.

Roma, 21 febbraio 2019